



Responsabilità medica: il danno alla salute ed al diritto di autodeterminazione

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza n. 12244 del 6 maggio 2024</u>, ricapitola le ipotesi che si possono verificare, nellâ??ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria) sia al diritto allâ??autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi):

- 1) se ricorrono il **consenso presunto** (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), il **danno iatrogeno** (lâ??intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti) e la **condotta inadempiente o colposa** del medico, Ã" risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
- II) se ricorrono il **dissenso presunto** (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi allâ??atto terapeutico), il **danno iatrogeno** (lâ??intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), e la **condotta inadempiente o colposa** del medico nellâ??esecuzione della prestazione sanitaria, Ã" risarcibile il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, e il danno da lesione del diritto allâ??autodeterminazione del paziente, cioÃ" le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
- III) se ricorrono il dissenso presunto, il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nellâ??esecuzione della prestazione sanitaria (cioÃ", lâ??intervento Ã" stato correttamente eseguito), Ã" risarcibile la sola violazione del diritto allâ??autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute â?? da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, lâ??intervento non sarebbe stato eseguito â?? devâ??essere valutata in relazione alla eventuale situazione â??differenzialeâ?• tra il maggiore danno biologico conseguente allâ??intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;



IV) se ricorre il **consenso presunto** (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e **non vi Ã" alcun danno derivante dallâ??intervento**, non Ã" dovuto alcun risarcimento;

V) se ricorrono il **consenso presunto** e il **danno iatrogeno**, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nellâ??esecuzione della prestazione sanitaria (cioÃ", lâ??intervento Ã" stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, allâ??autodeterminazione Ã" risarcibile qualora il paziente alleghi e provi, anche per presunzioni, che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 19 Mag 2024